

LEGISLAZIONE NAZIONALE**Decreto Legge - 17/03/2020, n.18****Gazzetta Ufficiale:** 17/03/2020, n.70**Vigente dal 30/04/2020****EPIGRAFE**

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazz. Uff., 17 marzo 2020, n. 69). - Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (DECRETO CURA ITALIA) (A)

(A)in riferimento all'Indennità COVID 19 in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 02/04/2020 n. 1464.

TITOLO V**Ulteriori disposizioni****Articolo 103****(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)**

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento (1).

1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (2).

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (3) (A).

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di

lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (4) .

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori (5) .

2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari (6) .

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22,24,26,30,39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione (7) .

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché dei relativi decreti di attuazione (8) .

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020 (9) .

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020.

6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (10) .

(A) In riferimento ad una proroga e sospensione di termini in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento dell'elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza presso gli UMC, di cui al presente comma, vedi: Circolare Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 23 marzo 2020 n. 1735; Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 23/03/2020 n. 4

- In riferimento ad una proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi del presente comma, vedi: Circolare Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24 marzo 2020 n. 9487.

- In riferimento ad una proroga al 15 giugno 2020 della validità dei Durc online in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020: alcune istruzioni operative, di cui al presente comma, vedi: Nota INAIL - Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 26 marzo 2020, n. 4250.

- In riferimento al Durc on Line con validità prorogata *ope legis* al 15 giugno 2020 in caso di richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa, di cui al presente comma, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 21 aprile 2020 n. 1703.

[1] A norma dell'articolo 37, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, non ancora convertito in legge, il termine di cui al presente comma è prorogato al 15 maggio 2020.

[2] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione.

[3] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione.

[4] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione.

[5] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione.

[6] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione.

[7] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione.

[8] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione.

[9] A norma dell'articolo 37, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, non ancora convertito in legge, il termine di cui al presente comma è prorogato al 15 maggio 2020.

[10] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione.